

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 15/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinti anticipatamente (nel corso del 2009 e del 2010) tre contratti di finanziamento, rispettivamente dietro cessione del quinto della retribuzione (due contratti) e dietro delegazione di pagamento, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso del 7 marzo 2014 reitera (assistito dal proprio legale) la domanda restitutoria per complessivi 4.207,27 euro oltre agli interessi legali e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, quantificate in 500,00 euro.

Costitutosi, il resistente eccepisce – in via preliminare – la parziale irricevibilità del ricorso quanto a uno dei contratti (contraddistinto dal n. 46874), per difetto della cognizione temporale del Collegio, essendo il contratto stato concluso nel corso del 2006. Nel merito, precisa di avere corrisposto la quota parte delle voci commissionali *recurring* relative ai tre finanziamenti e declina il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo. Precisa che le ulteriori commissioni non potrebbero formare oggetto di retrocessione per remunerare attività tipicamente up front comprensive anche del compenso corrisposto all'agente in attività finanziaria intervenuto per la conclusione dei



contratti. Conclude per l'irricevibilità (quanto a un contratto) e per l'infondatezza nel merito del ricorso quanto agli altri.

DIRITTO

Infondata, e perciò immeritevole di accoglimento, è l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, in quanto viene (relativamente al finanziamento per il quale è sollevata) in considerazione una contestazione attinente ad effetti del contratto (nella specie la sua estinzione anticipata) prodottisi sotto l'imperio della cognizione temporale del Collegio, essendo questo stato estinto nel giugno 2009 (v., in termini, tra le tante, Collegio di Roma, n. 1302/2010; Collegio di Milano, n. 719/2011; Collegio di Napoli, n. 810/2011).

Passando al merito con riferimento alle diverse voci di costo, mette conto osservare che la commissione all'intermediario finanziario (identica per i tre contratti) comprende attività non riconducibili alla sola fase propedeutica alla conclusione del contratto stesso (quali, ad es., la prestazione della garanzia del non riscosso per riscosso o la gestione delle rate in scadenza). Né risulta possibile estrapolare dagli ammontari complessivi la quota di remunerazione relativa all'agente intervenuto. Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014), il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, che ammonta, quanto al finanziamento n. 440261, a 927,83 euro (al netto dei 73,60 euro già retrocessi); quanto al finanziamento n. 440258, a 930,73 euro (al netto dei 73,60 euro già corrisposti); quanto al finanziamento n. 46874, a 219,30 euro. Così per il complessivo importo di 2.077,86 euro a questo titolo.

Non altrettanto in punto di commissioni finanziarie, identiche tra loro, la cui definizione contrattuale riporta voci espressamente riferite ad attività sostanzialmente compiute quali l'esame della documentazione, gli oneri per l'acquisizione della provvista etc.

In ordine al rimborso della quota parte di premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Né è possibile assimilare questa garanzia del finanziamento a quella regolata dal d.p.r. n. 180/1950 in ordine alla devoluzione del premio all'apposito fondo gestito dall'Inpdap (ora Inps) sia per la natura di norma di stretta interpretazione della prescrizione ex art. 38, co. 3, (sottratta alle modifiche normative successivamente sopravvenute) sia per diversità soggettiva dei percettori del premio. Vale, *a fortiori*, solo rammentare che le modifiche apportate dalla legge finanziaria del 2005 (l. n. 311/2004) al d.p.r. n. 180/1950 hanno rappresentato, *in parte qua*, solo il necessario adattamento della rubrica del Titolo III del t.u. di cui al menzionato d.p.r. e dell'*incipit* dell'art. 54 alle modifiche introdotte senza alterare, in alcun modo, la sottesa pregressa disciplina sostanziale. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso delle relative quote di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolate (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 107,28 euro quanto al contratto n. 440261; 107,64 euro quanto al contratto n. 440258 e 54,51 euro quanto al contratto n. 46874.

Così per il complessivo importo di 2.347,29 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 300,00 euro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 2.347,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 300,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI